



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante Codice della navigazione e, in particolare l'articolo 746, relativo a disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

VISTO il decreto direttoriale del 10 luglio 2025, n. 39, della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (di seguito “DGATASS”), con il quale è riconosciuta l'equiparazione ad aeromobile di Stato di due velivoli a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”) in dotazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Nucleo Provinciale di Volontariato e di Protezione Civile Provincia di Cuneo - ODV (di seguito “ANC PC CUNEO ODV”), regolarmente iscritta all'elenco territoriale di Protezione civile della Regione Piemonte, che svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli UAS risulta proficuo;

CONSIDERATO che la ANC PC CUNEO ODV, regolarmente registrata, in qualità di Operatore UAS, sul portale D-FLIGHT con codice ITEWXAwwqHr e codice EASA ITAp1q8mp4n581oa, ha ampliato la propria flotta con il seguente UAS:

– DJI, Matrice 30T, targa D-Flight: ITA - 7679159, n° di serie: 1581F5BKD23BK00F2EHN;

VISTA la nota prot. n. 25/26 del 21 gennaio 2026, acquisita dalla DGATASS con prot. n. 472 in data 22 gennaio 2026 con la quale la ANC PC CUNEO ODV ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato del suindicato UAS che, unitamente ai

velivoli già equiparati con il soprariportato DD 39/2025, è ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle seguenti operazioni di volo già evidenziate nello stesso decreto:

- conseguenti a formale attivazione da parte della Autorità di Protezione Civile definite dal Dlgs 1/2018, art. 3 per tutti gli eventi elencati all'art.7;
- richieste dalla Polizia Giudiziaria mediante di incarico di "AUSILIARIO DI P.G.", come previsto dall'art. 348 del Codice di procedura penale;
- operazioni di ricerca e soccorso durante le pubbliche calamità o interventi di soccorso di privati cittadini dispersi in zone disagiate o mal raggiungibili;
- azioni di prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia ambientale;
- attività di soccorso in pubblici e privati infortuni, nonché ricerca di persone scomparse;
- attività di *safety* e *security* in occasione di eventi pubblici (v. Circolare Ministro dell'Interno Piantedosi);
- attività di vigilanza sulla sicurezza e integrità del patrimonio pubblico e privato;

ATTESO che la ANC PC CUNEO ODV nell'istanza evidenzia che il velivolo, al pari di quelli già equiparati, sarà pilotato in nome e per conto dell'Organizzazione di Volontariato ANC PC CUNEO da volontari, titolari di corrispondente attestato di pilotaggio in corso di validità;

CONSIDERATO che l'aeromobile per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato è adibito ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione dell'aeromobile per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 22 gennaio 2026, l'equiparazione ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, al seguente aeromobile:
 - DJI, Matrice 30T, targa D-Flight: ITA - 7679159, n° di serie: 1581F5BKD23BK00F2EHN.
2. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo dell'aeromobile di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.
3. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione dello stesso aeromobile per il perseguimento delle finalità pubbliche della ANC PC CUNEO ODV evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione dell'aeromobile stesso per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO

Div1/ TEV
27/2/2026



Firmato digitalmente da
Costantino Fiorillo

CN = Costantino Fiorillo
C = IT